

Roma, 18 febbraio 2010

**OGGETTO: ferie rischio radiologico.**

in riferimento a tutte le precedenti note inviate sull'argomento, la Federazione Cisl Fp ha proseguito coerentemente nel suo percorso per riconoscere, nel periodo di ferie aggiuntive attribuito al personale esposto al rischio radiologico, le festività e i giorni domenicali.

Vista l'impossibilità di pervenire ad una interpretazione autentica della norma contrattuale in sede Aran, molte regioni, nonché singole aziende sanitarie, hanno preferito sottoscrivere accordi sindacali tra le parti per evitare i contenziosi in sede legale.

La nostra Federazione in molti casi, dove non ci sono stati accordi, ha proceduto con ricorsi ai tribunali del lavoro che hanno sempre riconosciuto la validità delle nostre ragioni, molte volte anche in tutti e due i gradi di giudizio.

In queste settimane siamo venuti a conoscenza di una sentenza di Cassazione civile sezione lavoro - n. 26364 del 16 dicembre 2009 - a seguito di un ricorso presentato da una Azienda ospedaliera contro la sentenza n. 205/2 008 del tribunale di Cuneo, che confermava, come molti altri tribunali del Paese, l'esclusione dei giorni festivi, di riposo settimanali e feriali non lavorativi dal computo dei quindici giorni di ferie aggiuntive al personale esposto al rischio radiologico.

Purtroppo la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata dalla Azienda ospedaliera, rinviando tutto al Tribunale di Cuneo che deciderà la controversia tenendo presente che l'art. 5, comma 6, Ccnl comparto sanità secondo biennio economico 2000 – 2001, va interpretato nel senso che "nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali cadenti in tale periodo".

L'Aran a seguito di questa sentenza ed in occasione del rinnovo del contratto Dirigenza Spta biennio economico 2008 – 2009, ha preteso e imposto una modifica all'art 29, comma 4 del Ccnl integrativo del 10 02 2004 che viene così sostituito dalla data di entrata in vigore del presente Ccnl: *"Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 spettano un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi del calendario da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in unica soluzione"* (vedi art. 16 comma 2 - Contratto integrativo del Ccnl del 17 ottobre 2008 firmato il 9 febbraio 2010).

Come sapete questo è stato anche uno dei motivi per cui Cgil, Cisl e Uil unitariamente non hanno sottoscritto l'intesa, la scelta dell'ARAN di modificare il primo contratto utile dopo la sentenza della Cassazione conferma ulteriormente la validità del nostro percorso. Segno evidente che la nostra interpretazione è sempre stata coerente e corretta, altrimenti perchè cambiare l'articolo di riferimento.

**IMPORTANTE**

**Detto questo vi informiamo che, a seguito di un altro ricorso presentato da una Azienda ospedaliera, in questi giorni la Federazione Cisl Fp TERRITORIALE ha depositato un contro ricorso in Cassazione sullo stesso argomento.**



A seguito di questi fatti alcune regioni, nonché singole Direzioni aziendali, potrebbero sentirsi legittimate a disdire gli accordi o a disapplicare le sentenze, paventando anche eventuali retroattività della norma. Per questo motivo abbiamo prontamente attivato i nostri studi legali e vi faremo avere al più presto un parere legale, per sostenere e controbattere eventuali situazioni che si possono creare in sede locale.

Il Segretario Nazionale  
(Daniela Volpato)